



COMUNE DI PALERMO

AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE

E POLITICHE GIOVANILI

Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'Obbligo

e-mail: serviziscuole@comune.palermo.it

pec: serviziscuole@cert.comune.palermo.it

Via Notarbartolo 21/A – tel. 091/7404381-4387

Prot. n. 878699

del 13/08/2021

Responsabile del procedimento: Esp. Amm.vo dott. F.sco Paolo Dottore e-mail: f.p.dottore@comune.palermo.it; telef. 091 7404352

OGGETTO: Circolare – Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche.

Trasmessa via e-mail

- Ai **Sigg. Dirigenti Scolastici**
- E, p.c. Ai **Sigg. Operatori Specializzati**
- Ai **Sigg Assistenti alla comunicazione**
- Ai **Sigg Tecnici per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista**

LL.SS.

Il Decreto Legge 06 agosto 2021 n.111 titolato "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti", attraverso l'art. 1 comma 6, ha inserito al decreto legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, l'art. 9 ter – "Impegno delle certificazioni verdi COVID – 19 in ambito scolastico universitario" che al primo comma dispone:

- "Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID 19 di cui all'art. 9, comma 2.

Considerato che gli operatori in indirizzo, impegnati ad effettuare la loro prestazione d'opera a favore degli alunni indicati dalle SS.LL. per le caratteristiche intrinseche alle attività svolte (visto

che la maggior parte dei bambini ad oggi non ha accesso alla specifica vaccinazione e che la peculiare fragilità dei bambini nei cui confronti la prestazione è erogata li rende particolarmente esposti a contrarre e, conseguentemente, anche a trasmettere eventuali agenti patogeni cui siano entrati in contatto) e nel rispetto della *ratio legis* **“di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione”** possono ritenersi, sostanzialmente, assimilabili al *“personale scolastico”* di cui alla normativa afferente all’oggetto, con la presente, nel richiamare la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui sopra, si chiede alle SS.LL. di applicare agli operatori *de quibus*, ove ne ricorressero le condizioni, anche quanto stabilito dal successivo secondo comma del citato art.9 ter:

- *“Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.”.*

Si chiede, inoltre di comunicare, tale eventuale provvedimento, anche alla scrivente per gli ulteriori ed opportuni provvedimenti consequenziali previsti in tema di inadempienza ad effettuare la prestazione a favore dei minori aventi diritto.

Distinti saluti.

La Capo Area
n.q. di Dirigente del Servizio
dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

